

SER.SAN. S.r.l

Servizi di Igiene Industriale e Ambientale

Medicina del Lavoro

Sede Legale: CAGLIARI – Via Bologna, 1

Sede Operativa: - QUARTU S.E. - V.le Colombo 189

Tel. 070/301368 – 070/822884 Fax 070/4510263

Web Site: www.sersan.com E-mail: info@sersan.com



*Sistema Gestione Qualità
Certificato ISO 9001: 2008*

Sicurezza e Salute sul Lavoro

PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

La Circolare Normativa del 18 Novembre 2010 emanata dal Ministero del Lavoro ha reso note le indicazioni necessarie alla Valutazione del Rischio stress lavoro-correlato.

Il D.Lgs 81/2008 all'art. 17 indica come Obbligo del datore di Lavoro non delegabile la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28.

Tra questi rischi vi è anche quello legato allo stress lavoro-correlato.

Il Datore di Lavoro ha quindi l'obbligo legale di valutare, avvalendosi della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e del Medico Competente (MC), ove nominato, e previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), la presenza o meno di questo rischio all'interno dell'azienda.

Tale valutazione si articola in due fasi: una necessaria (valutazione preliminare), l'altra eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci.

La Valutazione Preliminare consiste nella rilevazione di indicatori oggettivi appartenenti a tre distinte famiglie:

- 1) Eventi Sentinella (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, etc.), da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all'azienda.
- 2) Fattori di contenuto del lavoro (ambiente di lavoro, carichi e ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti, etc.).
- 3) Fattori di contesto del lavoro (ruolo nell'ambito dell'organizzazione, autonomia decisionale, comunicazione, etc.)

Per la valutazione di questi punti possono essere utilizzate delle liste di controllo che ne consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando possibile, parametrica.

Qualora dalla valutazione non emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio annuale. Qualora invece, si rilevino elementi di rischio da stress lavoro-correlato tali da richiedere il ricorso ad azioni correttive, si dovrà procedere alla pianificazione ed all'adozione degli opportuni interventi correttivi (interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.) Ove gli interventi correttivi risultino inefficaci, si dovrà procedere alla fase di valutazione successiva (valutazione approfondita).

SER.SAN. S.r.l

Servizi di Igiene Industriale e Ambientale

Medicina del Lavoro

Sede Legale: CAGLIARI – Via Bologna, 1

Sede Operativa: - QUARTU S.E. -V.le Colombo 189

Tel. 070/301368 – 070/822884 Fax 070/4510263

Web Site: www.sersan.com E-mail: info@sersan.com



*Sistema Gestione Qualità
Certificato ISO 9001: 2008*

Sicurezza e Salute sul Lavoro

La valutazione approfondita prevede l'analisi della percezione soggettiva dei lavoratori, ad esempio attraverso differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semi-strutturate, etc. Tale fase farà riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche (o a un campione rappresentativo di essi nelle aziende di maggiori dimensioni).

Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori, in luogo dei predetti strumenti di valutazione approfondita, il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro efficacia.

La data del 31 dicembre 2010, di decorrenza dell'obbligo previsto dall'art. 28, comma 1-bis, deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione ai sensi delle presenti indicazioni metodologiche.

Lo staff medico e tecnico della Ser.San. Srl è a disposizione dei Datori di Lavoro per ogni eventuale chiarimento a riguardo e per poter espletare gli obblighi di legge

